

**COMUNE DI VODO CADORE**

Provincia di BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE "TA.SI" (Tributo Servizi Indivisibili) – ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno Diciannove (19) del mese di Marzo alle ore 20.30, presso la "Sala F.lli De Lorenzo Varonego" in Piazza Santa Lucia, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI Oscar
3. DE LORENZO Nicola
4. MARCHIONI Elvio
5. BELFI Alessandro
6. MARCHIONI Marco
7. GREGORI Massimiliano
8. BELFI Martina
9. MASOLO Gianluca
10. PERRI Renato
11. CHIATTI Giovanna

TOTALE nr.

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
10	1

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 177/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li **22.03.2019****IL MESSO COMUNALE**
Lucia Belfi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11/2014 del 19.05.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – pubblicata sul portale del Federalismo fiscale in data 22 maggio 2014;
- che con deliberazione consiliare nr. 12/2018 del 27.02.2018, si è proceduto a confermare le aliquote della componente TASI anche per l'anno 2018 – pubblicata sul portale del Federalismo fiscale in data 30 maggio 2018;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

CONSIDERATO che con la delibera consiliare nr. 12/2018 del 27.02.2018 sono state determinate le aliquote relative alla TASI per l'anno 2018, determinando le seguenti due aliquote:

- **aliquota TA.SI. ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali – (2,5 per mille) per:**
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota TA.SI. ridotta nella misura di 0,06 punti percentuali – (0,6 per mille) per:**
 - tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell'1,00% - (10,00 per mille);
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R.

- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e da apposita autocertificazione presentata agli uffici comunali. Rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell'immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari.
- immobili catastalmente identificati nelle categorie C/1 e C/3
- unità immobiliari concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.
- immobili catastalmente identificati nelle categorie D)

EVIDENZIATO che nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall'art. 1, comma 26, della Legge nr. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 9/2014 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C., pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 23 maggio 2014 applicato per l'annualità 2014, e modificato con delibera consiliare in data 13.08.2015 nr. 32/2015, pubblicato sul portale del federalismo fiscale il 22.09.2015;

DATO ATTO che il vigente Regolamento I.U.C., all'art. 25 comma 4 della sezione "Terza – Tasi", prevede nel caso in cui l'unità immobiliare (escluse come già detto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dell'utilizzatore), è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 30% per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dall'Ente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO altresì conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO CHE:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO il D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2019;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

SENTITO l'intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che espone il presente punto all'ordine del giorno, comunicando che non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 10):

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di **confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa**, le seguenti aliquote TA.SI. – Tributo Servizi Indivisibili:
 - **aliquota TA.SI. ordinaria nella misura del 0,25 punti percentuali – (2,5 per mille) per:**
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - **aliquota TA.SI. ridotta nella misura di 0,06 punti percentuali – (0,6 per mille) per:**
 - tutti i fabbricati, le aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell'1,00% (10,00 per mille);
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge nr. 201 del 2011;
 - unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R.;
 - unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e collaterale di 2° grado, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e da apposita autocertificazione presentata agli uffici comunali. Rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell'immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;
 - immobili catastalmente identificati nelle categorie C/1 e C/3;
 - unità immobiliari concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.
 - immobili catastalmente identificati nelle categorie D).
3. Di dare atto che le abitazioni principali (escluse quelle di lusso A/1 – A/8 – A/9) e gli immobili ad esse assimilati, oltre i terreni agricoli sono escluse dal pagamento della TASI (art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015 nr. 208 - Legge di stabilità 2016).

4. Di dare atto, come previsto dall'art. 25 comma 4 dal vigente Regolamento I.U.C., che nel caso in cui l'unità immobiliare (escluse come già detto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dell'utilizzatore), è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 30% per cento** dell'ammontare complessivo del tributo servizi indivisibili, calcolato applicando l'aliquota determinata dall'Ente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI dovrebbe essere diretta, anche in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote T.A.S.I. anno 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.
7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del D. Lgs. nr. 267/2000.
8. Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

■ Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter De Faveri

■ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

[] è divenuta ESECUTIVA il _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN